



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N° 1090 del 31/10/2024

OGGETTO: LEGGE 23.12.1998, N. 448, ART. 66, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI: CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - 5^Â ELENCO ANNO 2024.

IL DIRIGENTE

Servizi alla persona - Servizi Sociali

Visti gli artt. 65 e 66 della legge 23.12.1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, modificati dall’art. 50 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivi dell’Assegno al Nucleo Familiare a favore dei nuclei familiari italiani e comunitari con la presenza di tre o più figli minori e dell’Assegno di maternità a favore delle madri cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno;

Visto il D.P.C.M. 21.12.2000, n. 452 “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni ai nuclei familiari numerosi e di maternità, in attuazione dell’art. 49 della legge 23.12.1999, n. 488 e degli artt. 65 e 66 della legge 23.12.1998, n. 448”;

Visto in particolare l’art. 18, comma 3, del D.P.C.M. 452/2000, con il quale è stato precisato che per quanto attiene agli assegni sopra citati il Comune nella cui circoscrizione risiede il richiedente è considerato “ente erogatore”;

Visto l’art. 74 del D.Lgs.26 marzo 2001 n. 151 e successive modifiche ed integrazioni relativo alla concessione di un assegno di maternità alle madri cittadine italiane residenti, alle madri comunitarie titolari della carta U.E., nonché alle madri extracomunitarie titolari di carta di soggiorno che non beneficiano del trattamento previdenziale di maternità o che beneficiano di una indennità di maternità complessiva inferiore all’importo di € 2.020,85 per gli importi relativi al 2024 con riferimento ai figli nati dal 01.01.2024 al 31.12.2024;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46” ed in particolare l’art. 10, che ha abrogato, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, istitutivo dell’assegno per il Nucleo Familiare numeroso;

Considerato, quindi, che è rimasto in vigore solamente il beneficio dell’Assegno di Maternità sopra citato;

Vista la Circolare INPS n. 40 del 29 febbraio 2024 con la quale viene comunicata la rivalutazione, per l’anno 2024, della misura dell’assegno in argomento e del requisito economico;

Preso atto che l’ammontare dell’Assegno di Maternità, per l’anno 2024 è il seguente: € 2.020,85, se spettante nella misura intera, come indicato nel comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07 febbraio 2024 e nella Circolare dell’INPS n. 40 del 29 febbraio 2024;

Preso atto che alla data del 11 ottobre 2024 sono pervenute a questo Comune n. 2 (due) nuove richieste di

Assegno di Maternità, per l'anno 2024;

Considerato che come ritenuto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, nella gerarchia delle fonti l'Accordo Euromediterraneo fra la UE e il Marocco, stipulato a Bruxelles nel 1996, approvato con decisione di Consiglio e Commissione nel 2000, e ratificato dall'Italia con la legge 302/1999, a seguito dell'applicazione dell'art. 65 dell'Accordo medesimo, non debbano esserci forme di discriminazione fondate sulla nazionalità in materia di previdenza sociale, compresa la maternità, nei confronti di cittadine del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia;

Considerato che in forza dell'Accordo Euromediterraneo tra UE e Regno del Marocco, stipulato a Bruxelles il 27.02.1996 e ancor prima dell'accordo di cooperazione tra CEE e Regno del Marocco del 27.04.1976 e della sentenza Corte di Giustizia Europea del 31.01.1991 (applicazione immediata dell'art. 41 dell'accordo del 1976 nell'ordinamento degli stati membri), l'assegno spetta anche alla donna marocchina in possesso del mero permesso di soggiorno, nonché analoghi accordi sono stati sottoscritti con Turchia, Algeria e Tunisia;

Vista la Direttiva Europea n. 2011/1998 che prevede un principio di parità di trattamento in materia di "sicurezza sociale" a favore dei cittadini di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti in un paese membro per motivi di lavoro (art. 12), includendo tra le prestazioni sopra citate non solo quelle prettamente pensionistiche, ma anche quelle c.d. "ovvero aventi carattere assistenziale "miste", ovvero aventi carattere assistenziale comprendendo l'assegno di maternità di base previsto dall'art. 74 del D.Lgs.151/2001;

Viste altresì in proposito le sentenze della Corte d'Appello di Firenze del 05 maggio 2015 e l'ordinanza del Tribunale di Verona del 13 maggio 2014, che hanno dichiarato non vi debbano essere discriminazioni fondate sulla nazionalità in materia di previdenza sociale, compresa la maternità;

Preso atto che la sentenza della Corte Costituzionale 11 gennaio – 4 marzo 2022, n. 54 (in G.U. 1^a Serie Speciale 09.03.2022, n. 10) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) nel testo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 3, lettera a), della legge n. 238 del 2021, nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di maternità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030/2002";

Viste le linee di indirizzo per la concessione dell'assegno di maternità (art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i.) approvate con la determinazione dirigenziale n. 9 del 16 gennaio 2024;

Ritenuto di accogliere le nuove richieste di Assegno di Maternità pervenute al Comune entro la data sopra indicata;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 88 del 18.12.2023, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024/2026 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)";
- la deliberazione consiliare n. 94 del 28.12.2023, avente ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE" e ss.mm.ii;
- la deliberazione consiliare n. 57 del 30.07.2024 avente ad oggetto: "SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193 TUEL) E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO (ART. 175 COMMA 8 TUEL). APPROVAZIONE VARIAZIONE AL DUP 2024/2026 E 13^a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE";

Richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 17.01.2024, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2024-2026" e ss.mm.ii;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 31.01.2024, avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO

INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO), TRIENNIO 2024-2026” e s.m.i;

Visto l'art. 68 dello statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

Visto il vigente regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 183, comma 7, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;

Visto il decreto sindacale n. 16 del 01 aprile 2022 con cui sono state conferite alla Dott.ssa Tamara Plozzer le funzioni dirigenziali di responsabile del Settore Amministrativo;

Accertata la propria competenza;

Dato atto che non sussistono in capo al dirigente sottoscrittore e al personale coinvolto nel procedimento situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis, L. 241/1990, degli artt. 7 e 14, D.P.R. 62/2013;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

DETERMINA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di concedere, per quanto specificato in premessa, ai nominativi di cui all'elenco allegato Sub A del presente atto, che per ragioni di riservatezza non viene divulgato e rimane depositato agli atti dei Servizi Sociali, la somma a fianco di ciascuno indicata per la spesa complessiva di € 4.041,70, a titolo di Assegno di Maternità di cui all'art. 74 del D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
3. di trasmettere all'INPS, per via telematica, i nominativi delle beneficiarie ed i dati necessari al pagamento dell'assegno sopra citato, che sarà effettuato dall'INPS medesimo mediante le proprie strutture;
4. di dare atto che il presente atto non comporta per questo Ente né alcun onere né accertamenti in entrata;
5. di dare atto che l'Amministrazione ottempererà agli obblighi di pubblicazione derivanti dall'articolo 26 del decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 4. del decreto medesimo, che dispone che è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione

di vantaggi economici qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati;

6. di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento della sottoscrizione della stessa dal competente dirigente;
- va pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Tamara Plozzer
*Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82
Codice dell'Amministrazione Digitale*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 05/11/2024 al 20/11/2024.

li 05/11/2024

L' ADDETTO DI SEGRETERIA

Cinzia Bottacin

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BOTTACIN CINZIA

DATA FIRMA: 05/11/2024 14:49:55

IMPRONTA: 64633765636435616366343636313361303639653637336363626332393065636231393239613334